



## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: Verifica certificazione verde Covid-19 "Green Pass" a partire dal 15 ottobre 2021. Direttive. Revoca delibera di G.C. n. 16/2020. Determinazioni generali.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **treddici** del mese di **ottobre** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Edoardo CALO'** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	CALO' EDOARDO	Si	
Assessore	FUSO MASSIMO	Si	
Assessore	COLAZZO RITA	Si	

Totale Presenti: **3**

Totale Assenti: **0**

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe BORGIA**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

## LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Verifica certificazione verde Covid-19 "Green Pass" a partire dal 15 ottobre 2021. Direttive. Revoca delibera di G.C. n. 16/2020. Determinazioni generali.

PREMESSO che con decreto legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021 modificato dal decreto legge n. 127/2021 sono state dettate disposizioni in materia di certificazione verde COVID-19 ed in particolare l'art 9 quinquies relativo alle disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico;

VISTO il DPCM del 23 settembre 2021 con cui all'art. 1 è stato disposto quanto segue:

*"1. A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza. 2. Nell'attuazione di quanto stabilito al comma 1, le amministrazioni assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid19 impartite dalle competenti autorità. 3. Le misure del presente provvedimento si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".*

VISTA la delibera di G.C. n. 16 del 24/3/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui si provvedeva di adottare con efficacia immediata misure organizzative sperimentali urgenti in materia di lavoro agile, allo scopo di far fronte all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19 e ad approvare il relativo regolamento dando atto che lo stesso riveste carattere straordinario ed urgente ed avrà validità fino al termine dell'emergenza;

VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 08 ottobre 2021 con cui all'art. 1 ha dettato le modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni;

VISTE le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni di cui al DPCM e del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro della Salute del 12 ottobre 2021 per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale;

CONSIDERATO che le suddette linee guida specificano per il personale della Pubblica Amministrazione in maniera chiara ed analitica il contenuto dell'obbligo del possesso della certificazione Green Pass, le modalità ed i soggetti preposti al controllo, le modalità di applicazione, il trattamento economico, i controlli manuali, automatizzati e a campione e le possibili misure in materia flessibilità degli orari di ingresso e di uscita;

PRESO ATTO che la suddetta normativa è stata adottata al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-COV-2 e per garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus, nonché per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro".

RITENUTO procedere alla revoca della delibera di G.C. n. 36/2020 sopra richiamata alla luce delle disposizioni introdotte dal DPCM del 23 settembre 2021 sopra richiamato;

RITENUTO procedere ad emanare specifiche direttive/modalità disposizioni operative - misure organizzative per la gestione e la direzione dell'attività di verifica e di controllo della certificazione verde Covid-19 "Green Pass" a partire dal 15 ottobre e fino al termine del periodo previsto dalle norme vigenti in materia e comunque fino a nuovo e diverso provvedimento;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Comunale e dato atto che non è necessario acquisire il parere contabile, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole resa nei modi e forme di legge

## DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente ritrascritti, richiamati e riportati

- 1) Di dare atto che in attuazione dell'art. 9 quinquies del decreto legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021 modificato dal decreto legge n. 127/2021, del DPCM del 23 settembre 2021, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 08 ottobre 2021 e delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni del DPCM e del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro della Salute del 12 ottobre 2021 per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale è necessario procedere ad emanare specifiche direttive/modalità disposizioni operative - misure organizzative per la gestione e la direzione dell'attività di verifica e di controllo della certificazione verde Covid-19 "Green Pass" a partire dal 15 ottobre e fino al termine del periodo previsto dalle norme vigenti in materia e comunque fino a nuovo e diverso provvedimento;
- 2) Di adottare apposite e specifiche direttive/modalità disposizioni operative - misure organizzative per la gestione e la direzione dell'attività di verifica e di controllo della certificazione verde Covid-19 "Green Pass" a partire dal 15 ottobre e fino al termine del periodo previsto dalle norme vigenti in materia e comunque fino a nuovo e diverso provvedimento nel modo di seguito indicato;
- 3) Di revocare con decorrenza immediata la delibera di G.C. n. 16/2020 richiamata in narrativa alla luce delle disposizioni introdotte dal DPCM del 23 settembre 2021 e da tutta la normativa e decreti sopra richiamati;
- 4) di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario di procedere ad adottare tutti gli atti successivi e consequenziali della presente;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione, previa separata analoga votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito

DISPOSIZIONI PRINCIPALI – D.L. N. 52/2021, INTEGRATO DAL D.L. N. 127/2021 DPCM DEL 23/9/2021; DECRETO MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL 08/10/2021 E DECRETO DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEL MINISTRO DELLA SALUTE LE LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL DPCM E DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 12 OTTOBRE 2021 PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEL PERSONALE

- 1 dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, tutto il personale del Comune deve possedere ed esibire (a richiesta) la certificazione verde COVID-19 per poter accedere nel luogo di lavoro;
- 2 La certificazione verde è quella prevista dall'art. 9, comma 2, del D.L. 52/2021 sopra richiamato e cioè:
  1. *certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2*
  2. *o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2*
  3. *ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;*

- 3 Quindi, le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
  - avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  - effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2
- 4 L'obbligo di certificazione si applica anche *"a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le sedi comunali, anche sulla base di contratti esterni"*;
- 5 L'obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute;
- 6 Il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare il rispetto di quanto sopra;
- 7 Il datore di lavoro ha l'obbligo di dettare le modalità organizzative per l'effettuazione delle verifiche, anche individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione;
- 8 Il personale che comunichi di non essere in possesso della certificazione o qualora ne risulti privo
- è considerato assente ingiustificato;
  - non va incontro a sanzioni disciplinari;
  - mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  - non ha diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento, comunque denominati
- 9 Il personale che accede al luogo di lavoro in mancanza delle misure di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 Euro (comma 7 e comma 8, ultimo capoverso art. 1 del decreto legge n. 127/2021);
- 10 Il datore di lavoro che non adotta le disposizioni operative o non effettua le verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 Euro (in caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata) - comma 8 sopra richiamato, che richiama le sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 19/2020 -;
- 11 Le suddette sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale i soggetti incaricati devono trasmettere il rapporto;
- 12 Le norme di cui sopra si applicano anche ai titolari di cariche elettive, istituzionali, alle autorità politiche o ai componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali

#### MODALITA' - DISPOSIZIONI OPERATIVE – MISURE ORGANIZZATIVE

1. **L'Ufficio Personale** nella persona del dipendente comunale sig. Luigi Costa, sotto la direzione del Responsabile del Settore Finanziario del Comune è individuato per gli adempimenti amministrativi, mentre il Responsabile del Settore Polizia Locale con il vigile urbano in servizio sono **incaricati per le verifiche ed i controlli** del possesso della certificazione verde Covid-19 per i dipendenti comunali che espletano l'attività lavorativa nella sede comunale, nonché dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
2. In fase di prima applicazione, la verifica viene effettuata su tutto il personale, mediante controllo della certificazione cartacea e/o di quella informatica;

3. Ai fini del D.L. 127/2021 e della presente disposizione operativa, per “*luoghi di lavoro*” si intendono non solo le sedi comunali, ma anche qualsiasi altro luogo ove si svolge un’attività lavorativa del dipendente, anche all’esterno (per esempio cantieri, autovetture, etc. )
4. I soggetti incaricati dei controlli saranno tenuti a mantenere il più stretto riserbo sugli esiti delle verifiche e dovranno quotidianamente comunicare solo ai dipendenti di cui al punto 1) i nominativi dei dipendenti che si sono presentati all’ingresso della sede di lavoro sprovvisti del Green Pass.
5. Per il personale non vaccinato, per il quale l’accesso al luogo di lavoro è consentito ma col possesso di test antigenico rapido o molecolare, la verifica deve essere effettuata con le modalità di cui al punto 1, così come sopra individuati, tutte le volte che scada la validità del tampone, in base alle normative volta per volta sussistenti e dettate dalle autorità sanitarie (se non risultante già dal documento che riporta i dati del test);
6. In caso di accertata violazione delle disposizioni, l’Ufficio Personale, così come sopra individuato, trasmette il rapporto alla Prefettura per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8 dell’art. 9 quinquies del decreto legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021 modificato dal decreto legge n. 127/2021;
7. Per i soggetti non dipendenti del Comune, ma collegati ad esso da una qualsiasi attività lavorativa, anche sulla base di contratti esterni (ad esempio professionisti incaricati o incaricandi, Revisori, OIV, fornitori di beni, servizi e prestazioni, rappresentanti delle ditte che operano per il Comune, etc.), la verifica sarà effettuata dal dipendente o Responsabile del Settore che, volta per volta, intrattiene il rapporto con costoro o da ditta incaricata;
8. Per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali che accedono alla sede comunale, in qualità di rappresentanti di altri enti, per riunioni, incontri, etc., il controllo è demandato all’organo politico-istituzionale che ha indetto la riunione o l’incontro, esercitandolo direttamente tramite il Responsabile del Settore competente per materia;
9. Ai sensi dell’art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003, così come integrato dall’art. 2 del D.lgs.n. 101/2018, la base giuridica per il trattamento dei dati personali derivante dalla presente disposizione è costituita dall’art. 1 dello stesso D.L. 127/2021
10. Ai fini dell’art. 5, co. 1, lett. e) del Reg. ( CE ) 27.04.2016, n. 2016/679/UE, i dati personali derivanti dalle verifiche in questione vengono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati vengono trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
11. In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.
12. Ai fini dell’art. 13 del Reg. (CE) 27.04.2016, n. 2016/679/UE (*Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato*), si informano tutti i dipendenti di quanto segue:
  1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Zollino; Responsabile è il Responsabile del Settore Finanziario;

2. La finalità del trattamento è quella di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e la base giuridica è l'art. 1 del D.L. 127/2021;
3. Periodo di conservazione dei dati personali: per il tempo strettamente necessario per l'assolvimento delle funzioni previste dal D.L. 127/2021;

**OGGETTO: Verifica certificazione verde Covid-19 "Green Pass" a partire dal 15 ottobre 2021. Direttive. Revoca delibera di G.C. n. 16/2020. Determinazioni generali.**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: **13/10/2021**

**Responsabile Settore Segretario**

f.to BORGIA GIUSEPPE

---

---

Deliberazione n° **107** del **13/10/2021**

Letto ed approvato, viene sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
Edoardo CALO'

**IL SEGRETARIO**  
Dott. Giuseppe BORGIA

---

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **13/10/2021** al n. **594** per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **28/10/2021** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**IL MESSO COMUNALE**  
**TONDI DANILO**

**IL SEGRETARIO**